

Camera dei Deputati

Legislatura 13
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE : 3/00074
presentata da **VOLONTE' LUCA GIUSEPPE** il **02/07/1996** nella seduta numero **21**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, data delega **07/12/1996**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
BARGONE ANTONIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	09/26/1996
REPLICA		
VOLONTE' LUCA GIUSEPPE	CCD-CDU	09/26/1996

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 02/07/1996
INTERLOCUTORIO IL 12/07/1996
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 26/09/1996
ITER CONCLUSO IL 26/09/1996

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, FAMIGLIA, LEGGI REGIONALI, MATRIMONIO

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

ABRUZZI, PIEMONTE, OMOSESSUALITA'

TESTO ATTO

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: l'articolo 29 della Costituzione riconosce solo ed esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio; non c'è dunque nucleo familiare, in senso tecnico-giuridico, se manca l'atto di matrimonio; la legislazione, a livello di legge ordinaria e di norme costituzionali, dimostra ripetutamente il favor per la famiglia basata sul matrimonio, soprattutto in ordine agli status familiari, che sono riconosciuti solo ai membri della famiglia legittima, ed in particolare al coniuge ed ai figli; la convivenza more uxorio, caratterizzata dalla precarietà, potendo venir meno in ogni momento senza alcuna formalità e senza le garanzie costituzionali del controllo giurisdizionale, lede le principali norme poste a tutela dell'ordine pubblico interno; l'attività giurisprudenziale volta a regolamentare le controversie nate all'interno di un rapporto di concubinato, alla stregua dei rapporti previsti per la famiglia legittima, è, ad avviso dell'interrogante, lesiva del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), in quanto non possono regolamentarsi in modo uguale fenomeni diversi tra loro; le unioni stabili di persone dello stesso sesso non possono essere giuridicamente rilevanti fino a quando, a base dei principi supremi del nostro ordinamento, ci sono norme civili e penali a tutela dell'attuale concetto di ordine pubblico e buon costume -: se la deliberazione del CIPE del 13 marzo 1995, sulla edilizia residenziale pubblica (criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457), in particolare al punto 3.2 dell'allegato, consideri nucleo familiare anche le unioni stabili di persone dello stesso sesso, ossia le unioni omosessuali; se intenda far propria, con il silenzio, l'interpretazione data alla suddetta deliberazione alle legislazioni regionali del Piemonte e dell'Abruzzo, che hanno considerato nucleo familiare, per l'accesso all'edilizia residenziale, anche le coppie omosessuali; se il Governo, nel rispetto della Costituzione, riconosca solo nella famiglia fondata sul matrimonio l'unica definizione di nucleo familiare o, al contrario, voglia favorire ogni forma di libera unione, fuori dalla legge e sprovvista di qualsiasi garanzia di controllo giurisdizionale; se la corretta interpretazione della deliberazione non sia piuttosto quella di riconoscere il diritto a chiedere un alloggio anche al convivente sempre, però, che appartenga ad un nucleo familiare, così come la Costituzione lo definisce. (3-00074)